SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73

Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Frignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 marzo 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Frignano (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Paolo Orrei, dal dott. Giovambattista Mercorio e dal signor Antonio Senneca;

Considerato che, avendo il dott. Paolo Orrei rassegnato le dimissioni dall'incarico, il prefetto di Caserta, al fine di assicurare la funzionalità della sopracitata commissione straordinaria, ha nominato, in base al disposto dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dell'art. 19 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con provvedimento del 16 dicembre 1993, il dott. Umberto Cimmino e che, a seguito delle dimissioni rassegnate anche da quest'ultimo, con altro provvedimento del 22 dicembre 1993, ha nominato il dott. Vincenzo D'Antuono;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla sostituzione del dott. Paolo Orrei prima con il dott. Umberto Cimmino e poi con il dott. Vincenzo D'Antuono, quale componente della commissione straordinaria di Frignano (Caserta);

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 1994;

Decreta:

In sostituzione del dott. Paolo Orrei è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Frignano (Caserta) il dottor Umberto Cimmino per il periodo dal 16 dicembre 1993 al 21 dicembre 1993 ed il dott. Vincenzo D'Antuono a decorrere dal 22 dicembre 1993.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 169

94A3093

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Frignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 marzo 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Frignano (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Paolo Orrei, dal dott. Giovambattista Mercorio e dal sig. Antonio Senneca;

Visto il proprio decreto, in data 20 gennaio 1994, con il quale, in sostituzione del dott. Paolo Orrei, è stato nominato componente della commissione straordinaria del comune suddetto il dott. Umberto Cimmino per il periodo dal 16 dicembre al 21 dicembre 1993, ed il dott. Vicenzo D'Antuono a decorrere dal 22 dicembre 1993;

Considerato che il dott. Vincenzo D'Antuono non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 1994;

Decreta:

Il dott. Amedeo Genovese è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Frignano (Caserta), in sostituzione del dottor Vincenzo D'Antuono.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 172

94A3091

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Caccamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 marzo 1993 e registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Caccamo (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Paolo Piazza, dalla dott.ssa Rosa Inzerilli e dal dott. Paolo Puccio;

Considerato che il dott. Paolo Puccio non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 1994;

Decreta:

Il dott. Pietro Mattei è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Caccamo (Palermo), in sostituzione del dott. Paolo Puccio.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 150

94A3092

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «CUNICOOP - Cooperativa coniglicoltori - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 14 aprile 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «CUNICOOP - Cooperativa coniglicoltori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «CUNICOOP - Cooperativa coniglicoltori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Verano Pojani, rep. 55.130, in data 10 aprile 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Rizzoni Massimo, con studio in via Giovita Lazzarini, 35, Forlì, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A3137

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 aprile 1994.

Assoggettamento della società Metallotecnica veneta S.p.a., in Venezia, Porto Marghera, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: «il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b).* Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, reiterato, con modificazioni, con decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, ed in particolare l'art. 3, il quale modificando il citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce, tra l'altro, che «il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministero del tesoro»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e, in particolare, il titolo V;

Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore del 21 luglio 1992, n. 01064/92 - 5/A - 2;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Viste le lettere n. CL 328/94, n. CL 731/94 e n. AP 26/94, rispettivamente, del 2 marzo, del 27 e del 28 aprile 1994, con le quali il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato richiesta di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/92, convertito dalla legge n. 33/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, della Metallotecnica Veneta S.p.a., con sede in Venezia, Porto Marghera, in via dell'Elettricità, 15/17, sulla base di motivazioni che sono qui integralmente richiamate e recepite;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la Metallotecnica veneta S.p.a.:

è una società posseduta dall'EFIM al 100% ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

ha chiuso il bilancio dell'esercizio 1992 con 11,1 miliardi di lire di perdite;

versa in palese stato di insolvenza, non essendo stata in grado di pagare i propri dipendenti rendendo necessaria un'erogazione da parte della liquidazione di lire 6,3 miliardi per oneri retributivi per il periodo dicembre 1993-gennaio 1994;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, è attualmente in corso la procedura di vendita dei cespiti aziendali della società, e che l'esecuzione del contratto di vendita (il quale prevede la riassunzione dei dipendenti) è subordinata all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la liquidazione della società è ulteriormente giustificata dalla dismissione dell'azienda, nonché dal fatto che solo la liquidazione consente a favore dei creditori conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera *b),* del ripetuto decreto-legge n. 487/1992 l'operatività della garanzia dello Stato sui debiti della società;

Considerato che la messa in liquidazione coatta della società Metallotecnica veneta S.p.a. dovrebbe assicurare una miglior tutela dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono estese alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51 della legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 della legge fallimentare);

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore, non sussiste alcun rischio in

relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della società utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 191/1994;

Considerato che, sempre secondo quanto precisato dal commissario liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilità penali per eventuali reati commessi dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalle norme nell'esercizio delle proprie attività;

Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni previste dall'art 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1993, così come modificato dall'art. 3, del decreto-legge n. 191/1994 per la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Metallotecnica veneta S.p a ;

Preso atto dell'urgenza rappresentata dal commissario liquidatore dell'EFIM,

Decreta

Art. 1.

La società Metallotecnica veneta S.p.a., con sede in Venezia, Porto Marghera, in via dell'Elettricità, 15/17, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Venezia, n. 8351, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto, quale commissario liquidatore, l'avv. Giuseppe Contino nato a Bologna il 16 febbraio 1925.

Art 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro BARUCCI

94A3125

DECRETO 29 aprile 1994.

Assoggettamento della società Reggiane - Officine meccaniche italiane S.p.a., in Reggio Emilia, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge numero 33/1993, il quale stabiliva che: «il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, ed in particolare l'art. 3, il quale sostituendo il citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce, tra l'altro, che «il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministero del tesoro».

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e, in particolare, il titolo V;

Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore del 21 luglio 1992, n. 01064/92 - 5/A - 2;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Viste le lettere n. CL 683/94, n. CL 731/94 e n. AP 26/94, rispettivamente, del 20, 27 e 28 aprile 1994, con le quali il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato

richiesta di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, della Reggiane - Officine meccaniche italiane S.p.a., con sede in Reggio Emilia, in via Vasco Agosti n. 27, sulla base di motivazioni che sono qui integralmente richiamate e recepite;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la Reggiane - Officine meccaniche italiane S.p.a.:

e una società posseduta dall'EFIM al 100% ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

ha chiuso il bilancio dell'esercizio 1992 con 86,3 miliardi di lire di perdite;

versa in palese stato di insolvenza, non essendo stata in grado di pagare i propri dipendenti rendendo necessaria un erogazione da parte della liquidazione di lire 12 miliardi per oneri retributivi per il periodo settembre 1993-marzo 1994;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, e attualmente in corso la procedura di vendita dei cespiti aziendali della società, e che l'esecuzione del contratto di vendita (il quale prevede la riassunzione dei dipendenti) è subordinata all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la liquidazione della società e ulteriormente giustificata dalla dismissione dell'azienda, nonché dal fatto che solo la liquidazione consente a favore dei creditori - conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del ripetuto decreto-legge n. 487/1992 — l'operatività della garanzia dello Stato sui debiti della società;

Considerato che la messa in liquidazione coatta della società Reggiane - Officine meccaniche italiane S.p.a. dovrebbe assicurare una miglior tutela dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono estese alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51 della legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 della legge fallimentare);

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della società utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 191/1994;

Considerato che, sempre secondo quanto precisato dal commissario liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilità penali per eventuali reati commessi dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalle norme nell'esercizio delle proprie attività;

Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1993, così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 191/1994 per la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Reggiane - Officine meccaniche italiane S.p.a.;

Preso atto dell'urgenza rappresentata dal commissario liquidatore dell'EFIM;

Decreta:

Art. 1.

La società Reggiane - Officine meccaniche italiane S.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Vasco Agosti n. 27, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Reggio Emilia, n. 10733, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto quale commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Contino nato a Bologna il 16 febbraio 1925.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A3124

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 1994

Modificazioni al decreto ministeriale 16 gennaio 1982 recante modalità e termini per l'inoltro dell'elenco nominativo dei pensionati da parte dell'INPS e di altri enti che erogano pensioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali è stato rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della citata legge n. 119 comprensivo dei dati necessari;

Considerato che il precitato art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro del suddetto elenco e la specificazione dei dati che esso deve contenere;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1982 e successive modificazioni, che determina le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici dell'elenco nominativo dei pensionati, all'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1993, concernente l'approvazione dei modelli 770;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993, che stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione su supporti magnetici delle dichiarazioni mod. 770, nonché delle buste, contenenti il mod. 730-1 e la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti;

Considerato che è necessario stabilire, in armonia con le disposizioni di cui ai citati decreti del Ministro delle finanze del 12 febbraio 1993 e del 16 aprile 1993, il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che gli enti di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1982 devono inviare all'anagrafe tributaria per le erogazioni di pensioni effettuate nel 1992;

Considerata la necessità che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito effettuati, secondo le disposizioni regolamentari contenute negli articoli 3, quinto e nono comma, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, in sede di ritenute d'acconto sui redditi di pensione corrisposti a soggetti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78, commi da 10 a 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 16 gennaio 1982, come modificato dai successivi decreti del 19 settembre 1984, del 16 aprile 1987 e del 18 maggio 1992, è sostituito dal seguente comma:

«I dati relativi alle erogazioni di pensioni effettuate dal 1° gennaio 1992 da registrare nei supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato *A* al presente decreto».

Nell'art. 2 dello stesso decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1982, e successive modificazioni, le parole: «della Direzione generale delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «del Dipartimento delle entrate».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze 18 maggio 1992 è sostituito dal seguente: «Gli enti che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1993 e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993, hanno inviato su supporto magnetico le dichiarazioni mod. 770, non sono tenuti ad inviare al Centro informativo del Dipartimento delle entrate l'elenco nominativo dei pensionati di cui all'art. 1 del decreto 16 gennaio 1982, qualora tale elenco sia stato già compreso nel mod. 770/A».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1994

Il Ministro: GALLO

ALLEGATO A

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE DA PARTE DELL'I.N.P.S. E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI PER EROGAZIONI DI PENSIONI EFFETTUATE DAL 1 GENNAIO 1992 AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI GENERALI, IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

1. AVVERTENZE GENERALI

I SUPPORTI MAGNETICI PREDISPOSTI DAGLI ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 16 GENNAIO 1982 E SUI QUALI DEVONO ESSERE REGISTRATI I DATI RIGUARDANTI I PENSIONATI, DEVONO RISPETTARE LE SPECIFICHE TECNICHE DI SEGUITO ESPOSTE.

SI SOTTOLINEA CHE GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE OPERANDO IL TRONCAMENTO (E NON L'ARROTONDAMENTO) DELLE ULTIME TRE CIFRE.

IN MERITO ALL' INVIO DEI SUPPORTI MAGNETICI SI PRECISA CHE ALL' ESTERNO DELLA CONFEZIONE DEVONO ESSERE INDICATI:

DESTINATARIO: CENTRO INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE, VIA MARIO CARUCCI 99 - 00143 ROMA

ENTE: DENOMINAZIONE DELL'ENTE EMITTENTE

PROGRESSIVO INVIO/NASTRO: HA LA STRUTTURA XX/YY, DOVE XX E' IL NUMERO D'INVIO E YY E' IL NUMERO PROGRESSIVO DEL NASTRO NELL'INVIO

TIPO DI FORNITURA: 101P

ANNO D'IMPOSTA: E' L'ANNO D'IMPOSTA A CUI SI RIFERISCONO I RECORD CONTENUTI NEL NASTRO (IN CIFRE)

RECORD CONTENUTI NEL NASTRO: E' IL NUMERO TOTALE DI RECORD COMNTENUTI NEL NASTRO (COMPRESI I RECORD DI TESTA E DI CODA)

LA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI.

SU OGNI NASTRO SI POSSONO INSERIRE DATI DI PIU' ENTI EROGANTI ACCO-

DATI SEQUENZIALMENTE E APPARTENENTI ALLO STESSO INVIO. IN OGNI CASO IL PRIMO RECORD DEI SUPPORTI DEVE ESSERE QUELLO DI INIZIO FORNITURA (TIPO RECORD "0") E L'ULTIMO QUELLO DI FINE FORNITURA (TIPO RECORD "9"). SE LA FORNITURA VIENE EFFETTUATA SU PIU' VOLUMI, I DATI DI CIASCUN ENTE EROGANTE DEVONO ESSERE CONTENUTI IN UN SOLO SUPPORTO.

I TIPI DI SUPPORTO UTILIZZABILI SONO I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA, I DISCHETTI MAGNETICI E, OVE NON SIA POSSIBILE UTILIZZARE TALI TIPI DI SUPPORTO, I NASTRI MAGNETICI A BOBINA; LE CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI SONO ESPOSTE NEL SEGUITO.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3480;

NUMERO DI TRACCE = 18;

. NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 37.871;

. TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA';

SENZA IDRC (LA REGISTRAZIONE NON DEVE PREVEDERE LA COMPATTAZIONE HARDWARE).

I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL".

LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 350 CARATTERI; LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 32.550 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 93 RECORD LOGICI.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I DISCHETTI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

UNA DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE

DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 720 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 18 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,4 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 40 TRACCE PER FACCIA E 360 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 15 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,2 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

ORGANIZZAZIONE SEQUENZIALE;

TIPO DI CODIFICA DI REGISTRAZIONE ASCII STANDARD;

GLI ULTIMI DUE CARATTERI DI CIASCUN RECORD DEVONO ESSERE RISERVATI AI CARATTERI ASCII CR E LF (VALORI ESADECIMALI "0D" E "0A");

LUNGHEZZA DEL RECORD FISSA DI 350 CARATTERI (COMPRENSIVI DEI DUE CARATTERI SUDDETTI).

IL NOME DA ASSEGNARE AL FILE DEL DISCHETTO E' 101P92 E DEVE ESSERE L'UNICO FILE CONTENUTO NEL DISCHETTO.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3420;

NUMERO DI TRACCE = 9;

NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 1.600 OPPURE 6.250;

TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA'.

I NASTRI MAGNETICI A BOBINA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL".

LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 350 CARATTERI;
LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 32.550 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 93 RECORD LOGICI.

I SUPPORTI MAGNETICI DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONFEZIONATI AL FINE DI EVITARE IL LORO DETERIORAMENTO NELLA FASE DI TRASPORTO.
A TAL RIGUARDO, PARTICOLARE ATTENZIONE E' DA PORRE RELATIVAMENTE ALL'IMBALLAGGIO DEI DISCHETTI MAGNETICI.

5. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI

OGNI VOLUME DELLA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO SI COMPONE DEI SEGUENTI RECORD LUNGHI 350 CARATTERI:

UN RECORD DI TESTA (TIPO RECORD "0") DEL VOLUME, RELATIVO AI DATI DELL' ENTE EROGANTE MITTENTE DELLA FORNITURA;

PIU' RECORD DI DETTAGLIO CON I DATI DEI PERCIPIENTI LE PENSIONI

UN RECORD DI CODA (TIPO RECORD "9") DEL VOLUME CON I DATI RIEPILOGATIVI DEL NUMERO DEI RECORD CONTENUTI NEL VOLUME STESSO.

PER QUANTO RIGUARDA IL CONTENUTO DEI CAMPI DEVONO ESSERE OSSERVATE LE SPECIFICHE DI TRACCIATO, CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

IL TIPO DI CAMPO PUO' ESSERE:

ALFABETICO (A)

ALFANUMERICO (AN)

NUMERICO ZONED (NZ)

.. NUMERICO PACKED (NP)

I DATI ALFABETICI E ALFANUMERICI DEVONO ESSERE ALLINEATI A SINISTRA CON RIEMPIMENTO A SPAZI DEI CARATTERI NON SIGNIFICATIVI; IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA I CAMPI RELATIVI AI CODICI FISCALI, LUNGHI 16 CARATTERI, UN CODICE FISCALE DI 11 CIFRE DEVE ESSERE ALLINEATO A SINISTRA E DEVONO ESSERE RIEMPITI A SPAZI I RIMANENTI 5 CARATTERI.
I CAMPI DI TIPO ALFANUMERICO POSSONO CONTENERE CARATTERI ALFABETICI E SPECIALI, QUALI TRATTINO (-), APOSTROFO ('), PUNTO(.), ECC.;

I DATI NUMERICI DEVONO ESSERE ALLINEATI A DESTRA, RIEMPIENDO DI ZERI LE CIFRE NON SIGNIFICATIVE;

. I CAMPI NUMERICI DEVONO ESSERE FORNITI SENZA SEGNO.

DI SEGUITO VIENE DESCRITTO IL CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD. PER CIASCUN CAMPO VENGONO RIPORTATI IL NUMERO D'ORDINE E LA POSIZIONE NELL'AMBITO DEL RECORD, LA LUNGHEZZA, LA DESCRIZIONE E LA CONFIGURAZIONE (A, NZ, NP, AN).

TIPO RECORD "0" - IDENTIFICATIVO FORNITURA
(RECORD DI TESTA DEL VOLUME)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA E DELL' ENTE EROGANTE CHE HA OPERATO LE RITENUTE	
1	1	1	Tipo record : impostato a "0"	NZ
2	2-4	3	Codice della fornitura : vale 101	NZ
3	5-6	2	Anno d'imposta vale 92	NZ
4	7-17	11	Codice fiscale dell'Ente erogante	NZ
5	18-89	72	Denominazione dell'Ente erogante	AN
6	90-110	21	Comune del domicilio fiscale dell'Ente erogante	AN
7	111-112	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale dell'Ente erogante (RM = Roma)	A
8	113-147	35	Indirizzo (frazione , via e numero civico) del domicilio fiscale dell'Ente erogante	AN
9	148-150	3	C.A.P. del domicilio fiscale dell'Ente erogante	NP
10	151-152	2	Progressivo invio nell'ambito dell'Ente erogante. Va impostato al valore 01 per il primo invio con un incremento di uno per ogni invio successivo	NZ
11	153-154	2	Progressivo del nastro nell'ambito dell'invio. Va impostato al valore 01 per il primo nastro con un incremento di uno per ogni nastro successivo	NZ
12	155-350	196	Filler impostato a spazi	AN

TIPO RECORD "1"

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PENSIONATO E DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DEL PENSIONATO CHE SI E' AVVALSO DELL'ASSISTENZA FISCALE DELL'ENTE EROGANTE O DI UN C.A.A.F. I riferimenti al mod.101 nel seguito riportati sono relativi al modello approvato con D.M. 15/12/92 nella G.U. 18/12/92	
1	1	1	Tipo record: impostato a "1"	NZ
			DATI ANAGRAFICI DEL PENSIONATO	
2	2-17	16	Codice fiscale del pensionato: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
3	18-41	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
4	42-61	20	Nome	AN
5	62-65	4	Data di nascita nella forma GGMMAA	NP
6	66	1	Sesso (vale M o F)	A
7	67-87	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
8	88-89	2	Sigla automobilistica della provincia di nascita (RM = Roma "EE" se Stato estero)	A
9	90-110	21	Comune di residenza	AN
10	111-112	2	Sigla automobilistica della provincia di residenza (RM = Roma)	A
11	113-147	35	Indirizzo di residenza (via e numero civico)	AN
12	148-150	3	C.A.P. del comune di residenza	NP
13	151	1	Segnalazione di pensioni iniziate e/o cessate nell'anno assume i valori: - 0 se la pensione non e' iniziata o cessata nell'anno - 1 se la pensione e' iniziata nell'anno - 2 se la pensione e' cessata nell'anno - 3 se la pensione e' iniziata e cessata nell'anno	NZ

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
14	152	1	Indicatore relativo al tipo di pensioni erogate assume i valori: - 0 se pensione diretta - 1 se pensione di reversibilita' - 2 se pensione di invalidita'	NZ
			DATI CONTABILI DEL PENSIONATO	
15	153-156	4	Totale emolumenti imponibili corrisposti (punto 5 mod. 101)	NP
16	157-160	4	Imposta corrispondente al totale emolumenti imponibili (punto 7 del mod. 101)	NP
17	161-164	4	Totale detrazioni (punto 14 del mod. 101)	NP
18	165-168	4	Totale ritenute fiscali operate dall'Ente (differenza tra il punto 16 ed il punto 15 del mod. 101)	NP
19	169-172	4	Ritenute fiscali operate da terzi (punto 15 del mod. 101)	NP
20	173-176	4	Differenza da compensare con l'Ente (punto 17 del mod. 101)	NP
21	177-178	2	Detrazione per coniuge a carico (punto 8 del mod. 101)	NP
22	179-182	4	Detrazione per figli a carico (punto 9 del mod. 101)	NP
23	183-186	4	Detrazione per altri familiari a carico (punto 10 del mod. 101)	NP
24	187-188	2	Detrazione per lavoro dipendente (punto 11 del mod. 101)	NP
25	189-190	2	Ulteriore detrazione per lavoro dipendente (punto 12 del mod. 101)	NP
26	191-194	4	Detrazione per spese sanitarie e assicurative (punto 13 del mod. 101)	NP
			ARRETRATI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	
27	195-198	4	- emolumenti netti (punto 19 del mod. 101)	NP
28	199-202	4	- ritenuta fiscale corrispondente (punto 24 del mod. 101)	NP
29	203-206	4	- detrazioni d'imposta (punto 25 del mod. 101)	NP
30	207-210	4	- ritenuta fiscale operata (punto 26 del mod. 101)	NP
31	211-223	13	Campo riservato all'Ente puo' essere utilizzato per dati di propria competenza	AN
32	224	1	Soggetto assistito vale 1 se il pensionato si e'	NZ

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			avvalso dell'assistenza dell'Ente vale 2 se il pensionato si e' avvalso dell'assistenza di un C.A.A.F.; vale 0 altrimenti	
			VERSAMENTI E RIMBORSI EFFETTUATI DALL' ENTE EROGANTE CONSEGUENTI ALL'ASSISTENZA FISCALE	
33	225-228	4	Imposta IRPEF versata	NP
34	229-232	4	Imposta IRPEF rimborsata	NP
35	233-236	4	Prima rata di acconto IRPEF per il 1993 versata	NP
36	237-240	4	Imposta ILOR versata	NP
37	241-244	4	Imposta ILOR rimborsata	NP
38	245-248	4	Contributo S.S.N. versato	NP
39	249-252	4	Contributo S.S.N. a rimborso	NP
40	253-256	4	Prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1993 versata	NP
41	257	1	Versamenti da effettuare a cura del contribuente: vale 1 se il soggetto, assistito dall'ente erogante o da un C.A.A.F., deve effettuare i versamenti; vale 0 altrimenti	NZ
			DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. DIPENDENTI CHE HA PRESTATO ASSISTENZA	
42	258-268	11	-codice fiscale	NZ
43	269-328	60	-denominazione	AN
44	329-333	5	-n.ro di iscrizione all' albo dei C.A.A.F.	NZ
45	334-350	17	Filler impostato a spazi	AN

TIPO RECORD "9" - RECORD DI CODA DEL VOLUME

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			IL RECORD RIPORTA I DATI GLOBALI RELATIVI AL CONTENUTO DEL VOLUME	
1	1	1	Tipo record : impostato a "9"	NZ
2	2-4	3	Codice della fornitura : vale 101	NZ
3	5-6	2	Anno d'imposta vale 92	NZ
4	7-17	11	Codice fiscale dell'Ente erogante	NZ
5	18-23	6	Numero record di tipo "1"	NZ
			Informazioni riepilogative relative all'assistenza fiscale	
6	24-29	6	Numero dei pensionati ai quali e' stata data assistenza fiscale dall'Ente erogante	NZ
7	30-35	6	Numero dei pensionati che hanno avuto assistenza fiscale presso un CAAF	NZ
8	36-37	2	Progressivo invio: deve essere uguale corrispondente campo del record di testa	NZ
9	38-39	2	Progressivo del nastro: deve essere uguale al corrispondente campo del record di testa	NZ
10	40-350	311	Filler impostato a spazi	AN

94A3078

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 29 aprile 1994.

Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione n. 281).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Visto l'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI la determinazione delle direttive cui deve attenersi l'istituto gestore del «Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le delibere CIPI emanate in data 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984 riguardanti le direttive generali di gestione del predetto Fondo, la delibera CIPI del 9 luglio 1987 riguardante le direttive di attuazione della legge 13 febbraio 1987, n. 22, e la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, riguardante il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Preso atto delle indicazioni espresse dal comitato tecnico-scientifico ex art. 7 della legge n. 46/1982, nella seduta del 6 luglio 1993, in merito alle nuove modalità procedurali da adottare per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994 che aggiorna, integra e modifica le precedenti delibere, al fine di migliorare la operatività del Fondo speciale per la ricerca applicata, prevedendo, tra l'altro, ai punti 1.5 e 5, che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determini con propria delibera le forme e le entità degli incentivi da concedere nonché le norme transitorie da applicare;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Ritenuta la necessità di accrescere la tempestività e l'efficacia degli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, adeguandone le procedure in stretta rispondenza al dettato normativo della citata legge n. 241/1990 nonché alle direttive contenute nella delibera CIPI del 28 dicembre 1993;

Delibera:

Per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata sono adottate le seguenti modalità procedurali:

A. PROGETTI DI RICERCA APPLICATA E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SVOLTI AUTONOMAMENTE.

1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca applicata e/o formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca deve essere presentata all'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata (di seguito denominato istituto gestore del Fondo) dai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 46/1982 e successive integrazioni. Tale domanda deve essere redatta secondo la modulistica appositamente predisposta dall'istituto gestore del Fondo stesso e completa di tutta la documentazione prevista. In particolare, per i progetti di formazione, l'impresa richiedente dovrà nominare un professore universitario che garantisca lo svolgimento del progetto in conformità alle finalità formative previste e l'adeguatezza del livello scientifico dei docenti.

Saranno considerate non ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui al precedente comma, che risultino morosi su operazioni di finanziamento ai sensi della legge n. 46/1982 e successive integrazioni e/o della legge n. 346/1988, ovvero sottoposti a procedure concorsuali. L'istituto comunica direttamente al proponente l'inammissibilità della domanda, evidenziandone le motivazioni e fornendone contestuale notizia al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato MURST).

2. A fronte della domanda di finanziamento, l'istituto gestore del Fondo effettua preliminarmente la valutazione economico-finanziaria dell'impresa proponente e della sua capacità a sostenere il costo del progetto. Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi, la valutazione viene effettuata calcolando sui dati ufficiali dell'ultimo bilancio del soggetto proponente i parametri indicati nell'allegato 1; l'esito della valutazione è positivo quando l'applicazione dei predetti parametri dà luogo a risultati simultaneamente rispondenti a quelli prefissati ed esposti nello stesso allegato.

Per i soggetti richiedenti appartenenti ad un gruppo industriale, in caso di esito negativo della valutazione di cui sopra, potrà essere effettuata un'ulteriore verifica

applicando i suddetti criteri ai dati ufficiali del bilancio consolidato, sempreché quest'ultimo comprenda anche il bilancio dell'impresa richiedente.

Per i soggetti richiedenti di recente costituzione, che non dispongano ancora di un conto economico su base annuale, nonché per i soggetti richiedenti che a valle dell'ultimo bilancio approvato siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale — delle quali gli stessi sono tenuti a dare immediata comunicazione e documentazione all'istituto gestore del Fondo — la verifica viene effettuata sul solo parametro di congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto.

Per i progetti di ricerca presentati da società di ricerca [art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982], centri di ricerca industriale [art. 2, lettera *e)*, della legge n. 46/1982] e istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale (art. 4 della legge n. 346/1988), l'esito della valutazione è da considerarsi positivo qualora, ferma restando la necessità di rispondenza del parametro di congruenza tra il capitale netto ed il costo del progetto riferita ai citati soggetti, la rispondenza del parametro di onerosità della posizione finanziaria (oltre che del rapporto dell'indebitamento rispetto al fatturato) sia riscontrabile almeno per la società indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.

3. In caso di valutazione economico-finanziaria negativa, l'istituto gestore del Fondo comunica direttamente al proponente l'inammissibilità della domanda, evidenziandone le motivazioni e fornendone contestuale notizia al MURST. Fanno eccezione i progetti di formazione presentati dai soggetti di cui all'ultimo comma del punto *A*.2 per i quali comunque l'istituto gestore del Fondo trasmette al MURST le risultanze della valutazione preliminare. Il MURST, per tali progetti, può autorizzare l'espletamento della successiva fase istruttoria.

4. In caso di valutazione economico-finanziaria positiva, l'iter procedurale di ammissibilità al finanziamento si differenzia a seconda del costo del progetto.

I progetti di costo fino a 10 miliardi di lire vengono direttamente avviati alla fase istruttoria tecnico-scientifica curata dall'istituto gestore del Fondo, che ne dà contestuale comunicazione al MURST; gli esiti della preliminare valutazione economico-finanziaria costituiranno parte integrante delle conclusioni istruttorie da sottoporre al comitato tecnico-scientifico ex art. 7 della legge n. 46/1982.

I progetti di importo superiore a 10 miliardi di lire vengono, invece, sottoposti alla preselezione del comitato tecnico-scientifico ex art. 7 della legge n. 46/1982. Il comitato, sulla base di apposite schede informative predisposte e trasmesse dall'istituto gestore del Fondo entro quindici giorni dalla fine del mese di ricezione della domanda, verifica la compatibilità dei progetti stessi con gli indirizzi strategici e le disponibilità finanziarie del Fondo. A tali fini il comitato, ove ritenuto necessario, può avvalersi anche di una diretta illustrazione della valenza del progetto da parte di un rappresentante dell'impresa proponente. Tale audizione è obbligatoria per i progetti di costo superiore a 35 miliardi di lire.

5. L'istruttoria tecnico-scientifica viene affidata dall'istituto gestore del Fondo ad un esperto scelto in un apposito albo concordato con il MURST. Tale scelta viene effettuata, per i progetti di costo superiore a 10 miliardi di lire, dal Ministero su proposta del comitato tecnico-scientifico, mentre per quelli di costo fino a 10 miliardi di lire, l'esperto viene designato dall'istituto gestore del Fondo, con l'assenso del MURST; trascorsi dieci giorni dall'invio della comunicazione al MURST, la designazione si intende approvata.

L'esperto scientifico — cui compete, per i progetti di ricerca, la valutazione della fattibilità dell'originalità e della rilevanza tecnologica della ricerca, nonché della capacità tecnica della richiedente, e per i progetti di formazione, la valutazione della validità di impostazione del piano di formazione, della idoneità del titolo di studio dei formandi, della capacità tecnica della richiedente di sostenere il progetto stesso — viene, inoltre, affiancato da un tecnico dell'istituto gestore del Fondo cui compete la valutazione sull'ammissibilità e sulla congruità delle attività e dei relativi costi, sulle prospettive di utilizzo industriale della ricerca e, per i progetti di formazione, sulle ricadute occupazionali. L'istruttoria viene effettuata sulla base della domanda originaria. Eventuali integrazioni, richieste in sede istruttoria, devono pervenire all'istituto gestore del Fondo entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data della richiesta dell'istituto stesso. Il mancato rispetto dei termini o la persistente lacunosità dei dati resi disponibili comporta la decadenza della domanda.

Per l'espletamento delle predette fasi procedurali sono fissati i seguenti termini: - per i progetti di costo fino a 10 miliardi di lire, le conclusioni istruttorie devono essere trasmesse dall'istituto gestore del Fondo al MURST entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda; - per i progetti di costo superiore a 10 miliardi di lire, le conclusioni istruttorie devono essere trasmesse dall'istituto gestore del Fondo al MURST entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del MURST stesso all'istituto gestore del Fondo dell'autorizzazione allo svolgimento dell'istruttoria tecnico-scientifica.

Per i progetti che prevedono anche il finanziamento di cui alla legge n. 346/1988, l'istituto finanziatore può sviluppare un'ulteriore istruttoria economico-finanziaria secondo propri criteri, fissando le condizioni e le garanzie ritenute necessarie per la concessione del finanziamento stesso. La formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto deve essere inviata al MURST entro centocinquanta giorni dalla data di comunicazione del MURST stesso della autorizzazione allo svolgimento dell'istruttoria tecnico-scientifica.

6. Il comitato tecnico-scientifico ex art. 7 della legge n. 46/1982, acquisite le conclusioni istruttorie di cui ai precedenti commi, formula al Ministro, per l'adozione della relativa delibera, la proposta di ammissibilità dei

progetti al finanziamento, indicando, altresì, le forme e le misure dell'incentivo sulla base dei seguenti criteri generali.

REQUISITI E INTERVENTI.

Progetti di ricerca finanziati a valere sulla legge n. 346/88:

con Particolare rilevanza tecnologica (PRT) ed Elevato rischio industriale (ERI) presentati da:

PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili - 55% contributo in conto interessi + 15% contributo spesa;

Grandi imprese.

nelle zone eleggibili - 55% contributo in conto interessi + 15% contributo spesa;
nelle zone non eleggibili - 55% contributo in conto interessi + 10% contributo spesa;

con PRT ma senza ERI presentati da:

PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili - 70% contributo in conto interessi;

Grandi imprese:

nelle zone eleggibili - 70% contributo in conto interessi,
nelle zone non eleggibili - 65% contributo in conto interessi;

senza PRT presentati da:

PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili - 65% contributo in conto interessi;

Grandi imprese:

nelle zone eleggibili - 65% contributo in conto interessi;
nelle zone non eleggibili - 60% contributo in conto interessi.

Progetti di ricerca finanziati a valere sulla legge n. 46/82:

con PRT e ERI presentati da:

PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili - 32,5% credito agevolato + 32,5% contributo spesa;

Grandi imprese.

nelle zone eleggibili - 32,5% credito agevolato + 32,5% contributo spesa;
nelle zone non eleggibili - 27,5% credito agevolato + 27,5% contributo spesa;

con PRT ma senza ERI presentati da:

PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili - 70% credito agevolato;

Grandi imprese:

nelle zone eleggibili - 70% credito agevolato;

nelle zone non eleggibili - 65% credito agevolato;

senza PRT presentati da:

PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili - 65% credito agevolato.

Grandi imprese:

nelle zone eleggibili - 65% credito agevolato;
nelle zone non eleggibili - 60% credito agevolato.

Progetti di formazione presentati da:

PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili - 70% contributo nella spesa;

Grandi imprese:

nelle zone eleggibili - 70% contributo nella spesa;
nelle zone non eleggibili - 65% contributo nella spesa

Si rimanda all'allegato 2 per le definizioni di: Piccola e media impresa (PMI), zone eleggibili, Particolare rilevanza tecnologica (PRT) ed Elevato rischio industriale (ERI). Tali definizioni trovano applicazione per tutti gli interventi di cui alla legge n. 46/82, e successive integrazioni.

7. La stipula dei relativi contratti viene effettuata dall'istituto gestore del Fondo entro novanta giorni dalla data di eseguibilità della delibera del Ministro, sulla base della documentazione tecnico-legale predisposta dal soggetto proponente secondo gli schemi previsti dallo stesso istituto gestore del Fondo. Per i finanziamenti ai sensi della legge n. 346/88 la stipula viene effettuata entro il medesimo termine dall'istituto finanziatore.

La stipula non avrà luogo e lo specifico provvedimento contenuto nella delibera verrà fatto decadere ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2 del punto *A*.1 ovvero — salvo quanto stabilito nei successivi commi — l'aggiornamento della verifica di rispondenza del parametro di onerosità finanziaria del soggetto proponente dia esito negativo.

Per i soggetti appartenenti ad un gruppo industriale, in caso di esito negativo dell'aggiornamento di cui sopra, potrà essere effettuata un'ulteriore verifica applicando il suddetto parametro ai dati ufficiali del bilancio consolidato, sempreché quest'ultimo comprenda anche il bilancio del soggetto proponente.

Per i progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui all'ultimo comma del punto *A*.2, l'esito del suddetto aggiornamento è da considerarsi positivo qualora la rispondenza del parametro di onerosità della posizione finanziaria sia riscontrabile almeno per la società indicata per lo sfruttamento industriale.

Per i progetti di formazione la stipula è sempre subordinata alla sola verifica dell'assenza delle condizioni di cui al comma 2 del punto *A*.1.

8. Ove il contratto non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, l'istituto gestore del Fondo ovvero, per le operazioni legge n. 346/88, quello finanziatore, provvederà a segnalarne al MURST le motivazioni, per l'adozione delle relative determinazioni.

9. Fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma, ogni erogazione contrattuale è subordinata alle previste verifiche dell'avanzamento del progetto, nonché, per le operazioni a valere sul Fondo ricerca applicata, al permanere del rispetto del parametro di onerosità della posizione finanziaria valutato secondo i criteri di cui al punto *A*.7. In caso di mancata rispondenza del predetto parametro, l'erogazione è subordinata alla condizione di cui al punto *C*.2. Nel caso in cui la contraente risulti morosa su operazioni di finanziamento ai sensi della legge n. 46/82, e successive integrazioni e della legge n. 346/88, ovvero in procedura concorsuale, l'istituto gestore del Fondo proporrà al MURST una decisione in merito alla revoca, sospensione o vigenza del contratto.

Per i finanziamenti in forma di contributo nella spesa — ivi compresi i finanziamenti per progetti di formazione — l'erogazione finale è subordinata unicamente alla verifica del corretto completamento del progetto e dell'assenza di procedure concorsuali.

B. PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo della cooperazione internazionale deve essere presentata al MURST - Dipartimento per le relazioni internazionali. I costi ammissibili al beneficio decorrono dalla data di presentazione della domanda.

2. Il Dipartimento per le relazioni internazionali dà comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento istruttorio ai fini dell'approvazione del progetto in sede internazionale, indicando l'ufficio competente e il funzionario responsabile.
L'ufficio competente svolge le attività istruttorie di valutazione sulla rispondenza dei progetti ai contenuti degli accordi internazionali, avvalendosi anche di esperti nelle materie di specifico interesse scelti nell'apposito albo di cui al precedente punto *A*.5, oltreché nell'ambito della commissione CORI. Agli esperti verrà conferito apposito incarico secondo quanto previsto al punto *E*.3, comma 3.

3. L'istituto gestore del Fondo, ricevuta la domanda dal MURST, effettua le valutazioni economico-finanziarie delle imprese richiedenti e della loro capacità finanziaria a sostenerne il costo sulla base di quanto indicato al punto *A*.2. Nei casi previsti al punto *A*.1, comma 2, e al punto *A*.3 si applica la procedura indicata allo stesso punto *A*.3 per i progetti di formazione.

4. L'istruttoria tecnico-scientifica viene affidata dall'istituto gestore del Fondo ad un esperto inserito nell'albo di cui al punto *A*.5, comunque scelto dall'istituto gestore del fondo, con l'assenso del MURST; trascorsi dieci giorni dall'invio della comunicazione al MURST, la designazione si intende approvata. Per il resto si applicano le procedure indicate al punto *A*.5.

5. Il Dipartimento per le relazioni internazionali predispone le valutazioni conclusive dell'istruttoria di cui al punto *B*.2, comma 2, comprensive del parere di competenza trasmesso dall'istituto gestore del Fondo, da sottoporre alla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2, comma 2, della legge n 22/87.

6. Per la stipula dei contratti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti *A*.7 e *A*.8, ed in particolare nel caso si verifichino le situazioni previste al citato punto *A*.7, comma 2, l'istituto gestore del Fondo procederà sentito il MURST.

7. Per le erogazioni si applicano le disposizioni di cui al precedente punto *A*.9 e le condizioni ivi stabilite dovranno essere verificate relativamente a ciascun contraente. L'istituto procederà sentito il MURST, nei casi in cui ritenga di subordinare l'erogazione a nuove condizioni.

8. Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, il Dipartimento per le relazioni internazionali, avvalendosi anche degli esperti di cui al punto *B*.2, comma 2, segue lo stato di avanzamento delle attività contrattuali dei progetti.

C. GARANZIE.

1. Le operazioni di finanziamento sono di norma garantite dalla fidejussione personale dei soci che detengono il controllo della società proponente ovvero da polizza fidejussoria rilasciata dalle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.
In assenza di tali garanzie è richiesta la fidejussione bancaria. Per i progetti di formazione sono ammesse esclusivamente la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria, che devono garantire un importo pari al doppio dell'anticipo erogato.

2. In caso di esito negativo della verifica del parametro di onerosità effettuata ai sensi del comma 1 del punto *A*.9, l'erogazione è subordinata all'acquisizione di fidejussione bancaria ovvero — qualora l'operazione sia già assistita da tale garanzia — all'esplicito assenso della banca garante.

D. OPERAZIONI DIRETTAMENTE EFFETTUABILI DALL'ISTITUTO GESTORE DEL FONDO.

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente delibera, l'istituto gestore del Fondo è autorizzato ad effettuare direttamente — previa specifica valutazione e motivazione, secondo le modalità sue proprie ed attraverso i propri organi statutari o dirigenti dell'istituto delegati dagli organi statutari — gli atti di seguito riportati, di cui deve dare successiva comunicazione al MURST:

1) voltura/aggiornamento della titolarità del finanziamento, nell'ambito di soggetti appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale;

2) sostituzione, riduzione, liberazione e modifica di garanzie e di condizioni particolari ed accessorie (aumento di capitale sociale, quota di partecipazione in progetti consortili, ecc.);

3) concessione di proroga, per motivi documentati di natura tecnica, del periodo di durata del progetto nella misura massima di un anno e, per i finanziamenti in forma

di credito agevolato, conseguente riduzione del periodo di ammortamento, mantenendo identica la durata complessiva dell'operazione (ricerca e ammortamento);

4) definizione della data di inizio del progetto nei casi in cui l'inizio avvenga successivamente alla delibera di concessione nonché nei casi di ritardato avvio del progetto, fermo restando il termine finale dello stesso;

5) determinazione del valore di cessione delle azioni delle società di ricerca;

6) determinazione delle modalità per il recupero dei crediti (fatto salvo ovviamente quanto riservato al MURST da disposizioni di legge)

E. PROGRAMMI NAZIONALI DI RICERCA E RELATIVA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

1. Per la definizione dei programmi nazionali di ricerca e formazione, il Ministro identifica l'area tecnico-scientifica di intervento e procede alla costituzione di specifiche commissioni composte da esperti rappresentativi delle competenze industriali, accademiche, della ricerca pubblica nonché, quando opportuno, di altre amministrazioni interessate.

La commissione elabora un documento programmatico che sottopone all'approvazione del Ministro. Tale approvazione viene formalizzata con delibera ministeriale che, tra l'altro, determina l'entità dell'ammontare massimo della spesa, previa verifica, da parte del Dipartimento della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato Dipartimento), della compatibilità con le risorse finanziarie disponibili sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.

2. Il Dipartimento provvede con decreto ministeriale alla pubblicazione del programma nella *Gazzetta Ufficiale*, avviando un concorso per l'assegnazione dei contratti di ricerca

Il decreto tra l'altro.

definisce i temi di ricerca e formazione nei quali è articolato il programma, fissandone i limiti massimi di durata e di spesa;

stabilisce i termini per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2 della legge n. 46/1982 e successive integrazioni;

disciplina le modalità di partecipazione;

reca in allegato la modulistica necessaria per la predisposizione delle offerte.

3. Il Dipartimento, acquisite agli atti le offerte pervenute, dà comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento istruttorio, indicando l'ufficio competente ed il funzionario responsabile.

L'ufficio competente provvede allo sviluppo dell'istruttoria tecnico-economica per ciascuna offerta pervenuta, anche sulla base dei parametri di cui al punto *A*.2 della presente delibera, avvalendosi inoltre, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici, della collaborazione di esperti nella materia di specifico interesse. In particolare l'istruttoria deve evidenziare per ciascun progetto il grado di rispondenza ai requisiti del bando in termini di congruità economica e di complessiva convenienza sotto il profilo costi/prestazioni; di adeguatezza delle metodologie proposte per lo svolgimento della ricerca; di competitività dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte ed alla prevedibile evoluzione del settore nel medio periodo; di capacità scientifica, tecnologica ed organizzativa dei soggetti proponenti per la corretta esecuzione delle attività contrattuali e per la successiva industrializzazione e diffusione dei trovati.

Gli esperti sono scelti dal Ministero nell'apposito Albo di cui al punto *A*.5 della presente delibera. L'istituto gestore del Fondo, avutane comunicazione, provvede alla formalizzazione dell'incarico stesso con contratto, nonché il pagamento dei relativi compensi a carico del Fondo speciale per la ricerca applicata.

Le valutazioni conclusive della istruttoria sono sottoposte dall'ufficio competente al comitato tecnico-scientifico ex art. 7 della legge n. 46/1982, che deve esprimere al Ministro il previsto parere in merito alla scelta del soggetto ritenuto più rispondente ai fini del successivo affidamento del contratto.

4. Il Ministro, sulla base delle conclusioni istruttorie dell'ufficio e del parere espresso dal comitato tecnico-scientifico, sceglie i soggetti con i quali avviare le attività negoziali per la messa a punto degli impegni contrattuali ai fini del successivo eventuale affidamento degli specifici contratti.

La scelta viene formalizzata mediante apposito decreto pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* che evidenzia, per ciascun tema del programma il soggetto con cui sviluppare l'ulteriore attività negoziale nonché i limiti massimi di costo e di durata del contratto.

L'ufficio dà comunicazione delle determinazioni ministeriali ai soggetti interessati, evidenziando la natura non definitiva del provvedimento, condizionato, tra l'altro, dalla verifica dei presupposti di cui alla legge n. 55/1990, e successive modifiche ed integrazioni (antimafia).

Il predetto decreto di scelta viene adottato di norma entro centoventi giorni dalla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte.

5. L'ufficio, in contraddittorio con il soggetto prescelto, provvede alla predisposizione del capitolato tecnico specifico con il quale vengono esattamente definite le rispettive prestazioni contrattuali, con particolare riferimento agli obiettivi, alle modalità operative e finanziarie delle ricerche, nonché al regime dei risultati attesi. Per lo sviluppo di tali attività l'ufficio si avvale anche degli esperti di cui al precedente punto 3, nonché delle competenze dell'Istituto gestore del Fondo.

Il capitolato viene elaborato secondo lo schema tipo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1984, e successive modifiche e integrazioni.

I tempi previsti per l'espletamento delle attività precontrattuali sono fissati in centocinquanta giorni dalla data del decreto di scelta. Eventuali ritardi ingiustificati o inadempienze da parte del soggetto prescelto possono comportare l'adozione da parte del MURST di un provvedimento di non affidamento del contratto, salvo di diritto di richiedere il risarcimento del danno.

6. Espletati tutti gli adempimenti precontrattuali previsti, il Dipartimento procede all'affidamento del contratto di ricerca al soggetto prescelto, ovvero all'adozione di un provvedimento motivato di non assegnazione, ove non ricorrano o siano venute meno le condizioni per l'affidamento del contratto stesso.

L'affidamento avviene con apposito decreto con cui è anche richiesto all'istituto gestore del Fondo di provvedere alla stipula del contratto, utilizzando lo schema di convenzione-tipo approvato con decreto ministeriale del 27 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215, del 6 agosto 1983.

Il decreto, che reca allegato il capitolato tecnico e lo schema da utilizzare per l'acquisizione della garanzia prevista dal contratto, viene trasmesso all'istituto gestore del Fondo e alla controparte ed è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Prima della stipula, che deve intervenire entro novanta giorni dalla data del decreto di affidamento, l'istituto effettua gli accertamenti di tipo giuridico, e provvede agli adempimenti preliminari previsti dal contratto e dal capitolato tecnico.

L'istituto gestore del Fondo, dopo il perfezionamento dell'atto, dà notizia al MURST della stipula per il regolare avvio delle attività gestionali.

Ove il contratto non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto affidatario, l'istituto gestore del Fondo provvede a segnalarne al MURST le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni.

8. Per la verifica del corretto svolgimento delle attività contrattuali, il MURST si avvale anche di un esperto scientifico scelto nell'apposito albo di cui al punto *A*.5 della presente delibera. L'istituto gestore del Fondo, avutane comunicazione, provvede alla formalizzazione del contratto di collaborazione professionale, nonché al pagamento dei relativi compensi.

9. Il diritto di utilizzazione dei risultati delle ricerche può essere ceduto a titolo oneroso con priorità ai soggetti esecutori che devono presentare, entro i termini contrattuali formale richiesta.

A fronte della richiesta il MURST, in contraddittorio con il soggetto interessato, sviluppa le necessarie attività per la definizione delle condizioni di cessione. La proposta di contratto di cessione viene sottoposta al parere del comitato tecnico-scientifico ex art. 7 della legge n. 46/1982.

Il MURST, sulla base di tale parere, dà mandato all'istituto gestore del Fondo di stipulare il contratto di cessione secondo lo schema tipo definito con decreto ministeriale 10 dicembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1993 e di curarne la conseguente gestione.

F. COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO.

Il comitato tecnico-scientifico (ex art. 7 della legge n. 46/1982), per l'espletamento dei compiti cui è preposto, si riunisce con frequenza almeno mensile.

G. CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 46/1982.

1. Per il conseguimento di particolari obiettivi di interesse pubblico diffuso, nell'ambito della realizzazione di interventi organici, anche collegati all'attuazione di intese e/o accordi di programma, il Ministro, su proposta di amministrazioni pubbliche anche regionali, imprese, enti di ricerca, enti pubblici economici, può affidare ai soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2 della legge n. 46/1982, l'esecuzione di progetti di valorizzazione della ricerca, anche con riferimento alla formazione professionale, attraverso specifici contratti.

2. Il Dipartimento della ricerca scentifica e tecnologica (di seguito denominato Dipartimento), acquisiti agli atti i progetti redatti sulla base di una apposita modulistica predisposta a tali fini, avvia la fase istruttoria, dandone comunicazione ai soggetti interessati, secondo le modalità previste dalla legge n. 241/1990.

Per lo sviluppo delle attività istruttorie il Ministro può avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie di specifico interesse, scelti nell'apposito albo di cui al punto *A*.5 del presente decreto.

Per tali esperti si applica il regime previsto per l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca, punto *E*.3, comma 3, del presente decreto.

3. Le valutazioni conclusive dell'istruttoria sono sottoposte dal Dipartimento al comitato tecnico-scientifico ex art. 7 della legge n. 46/1982, per l'acquisizione del parere in merito alla qualità e alla rispondenza del progetto agli obiettivi generali da perseguire. Il parere del comitato viene verbalizzato in un apposito resoconto sommario, da inoltrare al Ministro unitamente alle conclusioni istruttorie dell'ufficio.

4. Il Ministro, sulla base di tale documentazione, può deliberare l'approvazione del progetto. Il relativo decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Dipartimento dà comunicazione della determinazione ministeriale al soggetto interessato, evidenziando la natura non definitiva del provvedimento condizionato, tra l'altro, alla verifica dei presupposti di cui alla legge n. 55/1990 e successive modifiche e integrazioni.

La predettta delibera viene adottata, di norma, entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto.

5. Il Dipartimento, in contraddittorio con il soggetto proponente, provvede alla predisposizione di un capitolato tecnico specifico, secondo le modalità previste per l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca di cui al punto *E*.5, primo comma, della presente delibera.

Il capitolato viene elaborato secondo uno schema-tipo all'uopo predisposto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I tempi previsti per l'espletamento di tali adempimenti sono fissati in novanta giorni dalla data della delibera.

6. Espletati tutti gli adempimenti contrattuali, il Dipartimento procede all'affidamento del contratto secondo le modalità procedurali previste al punto *E*.6 del presente decreto, utilizzando uno schema di convenzione tipo all'uopo predisposto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. La stipula del contratto e la relativa gestione seguono le modalità e i termini previsti per i programmi nazionali di ricerca ai punti *E*.6, *E*.8 e *E*.9 della presente delibera.

H. NORME TRANSITORIE.

1. Le disposizioni di cui alla presente delibera si applicano anche alle domande di finanziamento di cui ai punti *A* e *B* del presente decreto pervenute all'Istituto gestore del Fondo prima dell'entrata in vigore delle direttive CIPI del 28 dicembre 1993 — ivi comprese le domande già preselezionate da parte del MURST — e per le quali non è stata ancora deliberata la concessione delle agevolazioni. Per i progetti per i quali la nomina dell'esperto scientifico è stata formalizzata prima dell'entrata in vigore delle suddette direttive, la stessa deve ritenersi confermata.

Per i progetti di cooperazione internazionale le disposizioni di cui ai punti *B*.1 e *B*.2 si applicano a quelli presentati successivamente alla data di entrata in vigore delle direttive CIPI del 28 dicembre 1993.

Per i progetti di formazione preselezionati successivamente al 26 ottobre 1993 la presente normativa sostituisce quella provvisoria definita nella medesima data.

Le disposizioni della presente delibera si applicano anche ai programmi nazionali di ricerca per i quali, alla data di entrata in vigore delle direttive CIPI del 28 dicembre 1993, non sia intervenuta la deliberazione di affidamento, fermi restando gli adempimenti già svolti in fase istruttoria.

2. Le operazioni di cui ai punti *A* e *B* della presente delibera già deliberate alla data di entrata in vigore delle direttive CIPI del 28 dicembre 1993 sono stipulabili, alle condizioni previste nella delibera di concessione delle agevolazioni, senza alcuna ulteriore verifica nel caso in cui la stipula intervenga entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente delibera e comunque non oltre dodici mesi dalla data della delibera stessa. Trascorso tale termine si applicheranno le disposizioni di cui ai punti *A*.7, *A*.8 e *B*.6.

Eventuali variazioni delle condizioni previste nella delibera di concessione delle agevolazioni potranno essere autorizzate sulla base dei criteri di cui alla presente delibera.

Le erogazioni — anche per le operazioni già stipulate — saranno in ogni caso regolate dalle disposizioni di cui ai punti *A*.9 e *B*.7.

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO 1

PARAMETRI PER LA VERIFICA DI AFFIDABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'IMPRESA E DELLA SUA CAPACITÀ DI SOSTENERE IL COSTO DEL PROGETTO.

a) Parametro di congruenza fra il capitale netto dell'impresa ed il costo del progetto di ricerca, al netto dell'incentivo previsto:

$$\frac{CN}{CP-I} > 0,5$$

CN = capitale netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato
CP = costo del progetto di ricerca
I = incentivo previsto per il progetto di ricerca

b) parametro di onerosità della posizione finanziaria dell'impresa.

$$\frac{OF}{F} < 8\%$$

OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato.
F = fatturato annuo (al netto di sconti, abbuoni e resi) quale risulta dall'utimo bilancio approvato.

I due parametri devono essere soddisfatti simultaneamente perché la verifica possa considerarsi positiva. Inoltre l'indebitamento finanziario aziendale di norma non deve superare il 50% del fatturato:

$$\frac{IFN}{F} < 50\%$$

IFN = indebitamento finanziario netto, pari al saldo fra debiti e crediti finanziari (compresa la liquidità), quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più partecipanti, i parametri saranno calcolati per ognuno di essi, facendo riferimento al costo di competenza di ciascuno.

Per le domande presentate dai consorzi di cui all'art. 2 della legge n. 46/1982 i parametri potranno riferirsi al consorzio o ai singoli soci industriali dello stesso; in quest ultimo caso il costo della ricerca convenzionalmente sarà suddiviso fra i suddetti soci in ragione dell'incidenza della quota di partecipazione al consorzio di ciascuno di essi rispetto al totale della quota detenuta dai soci industriali.

ALLEGATO 2

DEFINIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI DI INTERVENTO DI CUI AL PUNTO *A*. 6.

PMI. Si considerano piccole e medie le imprese che presentano le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1994, n. 76, recante l'adeguamento alla disciplina comunitaria della definizione di piccola e media impresa da applicare alle normative agevolative vigenti in favore dell'apparato produttivo.

Zone eleggibili. Sono eleggibili i territoiri che possono beneficiare del Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo 1 (regioni in ritardo di sviluppo), dell'obiettivo 2 (zone in declino industriale) e dell'obiettivo 5B (zone rurali marginali), come definiti dal regolamento della Commissione Europea n. 2052/88, e successive integrazioni e modificazioni.

Ricerca applicata. Si considerano attività di ricerca applicata quelle che comportano l'adozione di metodologia di analisi, soluzioni progettuali, scelte realizzative e approcci tecnologici non consolidati e che sono finalizzate alla messa a punto di prodotti o processi da trasferire in produzione alla conclusione delle attività stesse.

Particolare rilevanza tecnologica (PRT). Si considerano di particolare rilevanza tecnologica i progetti di ricerca applicata che prevedono lo svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico-scientifico, in riferimento alle discipline tecnologiche utilizzate, e che inoltre presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

riguardano prodotti o processi di avanguardia rispetto allo stato dell'arte mondiale o, purché rilevanti per un settore di primaria importanza tecnologica e industriale, allineati rispetto allo stato dell'arte mondiale;

mirano a risultati in grado di indurre rilevanti avanzamenti tecnologici in molteplici settori applicativi;

riguardano prodotti o processi, proposti da piccole e medie imprese, allineati allo stato dell'arte mondiale o di avanguardia rispetto allo stato dell'arte nazionale.

Elevato rischio industriale (ERI). Si considerano di elevato rischio industriale i progetti di ricerca applicata che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

sono rivolti ad un mercato in via di formazione e suscettibile di rapida evoluzione tecnologica;

sono rivolti ad un mercato il cui sviluppo sia obiettivamente di difficile valutazione e nel quale la richiedente non è presente;

sono rivolti ad un mercato dominato dalla concorrenza estera e nel quale la presenza di aziende italiane sia scarsamente competitiva o estremamente limitata;

sono rivolti ad un mercato suscettibile di rapida evoluzione tecnologica e dominato dalla concorrenza estera;

richiedono l'impiego di risorse di eccezionale rilevanza (costo del progetto superiore al doppio del capitale netto aziendale e costo annuo del progetto superiore al 15% del fatturato annuo) rispetto alla consistenza economico-patrimoniale dell'impresa.

94A3083

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 aprile 1994.

Rettifiche al decreto ministeriale 11 maggio 1992 riguardante l'approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 7 luglio 1990, n. 15517, e del 20 settembre 1990, n. 20611, con i quali è stato istituito il comitato tecnico scientifico per l'Osservatorio nazionale pedologico e per la qualità del suolo con le funzioni di cooperare con il Ministero stesso in materia, tra l'altro, di elaborazione di metodi di analisi pedologica;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1992 riguardante l'approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo;

Vista la nota datata 27 novembre 1993, con la quale il coordinatore del predetto comitato esprime la necessità di procedere ad alcune rettifiche riguardo ai metodi precitati;

Considerata l'opportunità di procedere al recepimento delle rettifiche proposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le rettifiche ai «Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo» di cui all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1994

Il Ministro: DIANA

Pag.	Col.	Riga	Metodo	Punto	Testo del D.M. 11/5/1992	Testo rettificato
15	1	37	5	4.5	CH_2CO_2H	CH_3CO_2H
16	1	6	5	5.2	25 ml	10 ml
23	2	4	7	6	due cifre decimali	una cifra decimale
28	1	17	10	3.2	0.1 mol/l·	0,02 mol/l
32	1	21	12	3.6	50 mg/l	50 g/l
34	1	28	13	3.5	(3.3)	(3.4)
34	1	30	13	3.6	(3.3)	(3.4)
35	1	16	13	3.14	(3.5)	(3.2)
35	1	20	13	3.14	(3.8)	(3.3)
35	2	27	13	3.18	(2.4)	(3.4)
35	2	4	13	t. 13.3	3.8 25 20 4,0 mg/l Co	3.8 50 20 4,0 mg/l Co
35	2	9	13	t. 13.3	3.13 25 20 4,0 mg/l Pb	3.13 50 20 4,0 mg/l Pb
37	1	9	14	1	(cfr. 5.2)	(cfr. 6.2)
38	2	16	14	7.2	2 N	1/3 mol/l
39	1	3	14	7.3.2	7.1	7.2
41	2	11	15	7.3.2	$C_e=C - 0,085 \cdot Cl$	$C_e=C - 0,11 \cdot Cl$
42	1	28	16	3	3.10	3.9
42	1	37	16	3.4	1 N	0,5 mol/l
43	1	28	16	5.3.1	con acqua distillata la frazione fine	con acqua distillata e scartare la frazione fine
43	2	34	16	5.4.2	(3.2)	(3.8)
44	2	4	16	6.3	1 N	1/6 mol/l
50	2	3	20	3.6	(3.4)	(3.5)
52	1	23	21	3.4	quindi 49,08 g	quindi aggiungere 49,08 g
54	1	39	22	3.7	1,1493 g	0,8787 g
56	2	16	23	3.11	3.8	3.10
56	2	19	23	3.12	3.9	3.11
56	2	22	23	3.13	3.10	3.12
57	1	12	23	5.4.2	(3.8)	(3.9)
58	1	24	24	3.2	36%	37%
58	2	10	24	3.11	3.8	3.10
58	2	13	24	3.12	3.9	3.11
58	2	16	24	3.13	3.9	3.12
62	1	22	26	3.1	CH_2CO_2H	CH_3CO_2H
62	1	28	26	3.4	CH_2CO_2H	CH_3CO_2H
63	2	25	26	7.2	coduttivimetro	conduttivimetro
64	1	7	27	1	tutti i tipi di suolo.	tutti i tipi di suolo, con l'avvertenza riportata in 7.2.

Pag.	Col.	Riga	Metodo	Punto	Testo del D.M. 11/5/1992	Testo rettificato
65	2	10	27	7	Nel rapporto d'analisi specificare il metodo utilizzato.	**7.1. Nel rapporto d'analisi specificare il metodo utilizzato.** **7.2. Per i suoli gessosi e quelli ad elevato contenuto di calcare o di magnesio bisogna far precedere allo scambio ripetuti trattamenti con una soluzione di ammonio acetato 1 mol/l a pH 7.**
66	1	31	28	3 2	HCl (ρ= 1,186)	HCl 1 mol/l
66	2	43	28	5.4	5.3.2	5.3.3
68	1	20	29	3.2	CH_1COOH	CH_3COOH
70	1	39	30	3.5	(3.6)	(3.4)
70	2	10	30	3.8	potassio cloruro	sodio cloruro
72	1	30	31	3.2	CH_2COOH	CH_3COOH
72	2	7	31	3.6	346 g ml di	346 ml di
77	2	9	34	5.2	20,00 ml	40,00ml
77	2	26	34	6.2	fattore di 0,02	fattore di 0,04
79	2	5	36	5.2	415 giri minuto	415 *g*
83	1	11	38	3.14	3.10	3.12
84	1	30	39	3.3	8-ammino-1-naftolo-3,6-disolfonico	1-ammino-8 naftolo-3,6-disolfonico
85	1	10	39	5.4	5.3	5.2.2
85	1	19	39	5.5	5.5	5.4
86	2	3	40	5.2.1	0,25 di carbone	0,25 g di carbone

94A3082

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 12 aprile 1994.

Determinazione delle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Voghera.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità di stabilire ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Voghera-Rivanazzano;

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Voghera come segue:

direzione di atterraggio 156° - 336°;

lunghezza di atterraggio m 1050;

livello medio dell'aeroporto m 129 slm;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 16 m 120,9 slm;

testata 34 m 129,3 slm.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 aprile 1994

Il Ministro: COSTA

94A3095

DECRETO 12 aprile 1994.

Determinazione delle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Alessandria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità di stabilire ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Alessandria;

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Alessandria come segue:

direzione di atterraggio 34° - 214°;

lunghezza di atterraggio m 800;

livello medio dell'aeroporto m 90 slm;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 03 m 89,3 slm;

testata 21 m 90,0 slm.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 aprile 1994

Il Ministro: COSTA

94A3096

DECRETO 12 aprile 1994.

Determinazione delle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Torino-Aeritalia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità di stabilire ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Torino-Aeritalia;

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Torino-Aeritalia come segue:

direzione di atterraggio 104° - 284°;

lunghezza di atterraggio m 1050;

livello medio dell'aeroporto m 288 slm;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 10 m 288,5 slm;

testata 28 m 297,2 slm.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 aprile 1994

Il Ministro: COSTA

94A3097

DECRETO 12 aprile 1994.

Determinazione delle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Alzate Brianza.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità di stabilire ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Alzate Brianza;

Visto il decreto in data 20 novembre 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 14 marzo 1974) concernente le direzioni di atterraggio ex art. 714-*bis* del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità di modificare i dati inseriti nel suddetto decreto risultati non veritieri a distanza di tempo, a seguito di sopralluogo effettuato sull'aeroporto di Alzate Brianza;

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico stumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Alzate Brianza come segue:

direzione di atterraggio 35° - 215°;

lunghezza di atterraggio m 600;

livello medio dell'aeroporto m 379,6 slm;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 03 m 375 slm;

testata 21 m 384 slm.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 aprile 1994

Il Ministro: COSTA

94A3098

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 marzo 1994.

Operatività dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, con la legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 361/1987 che prevede la istituzione presso il Ministero dell'ambiente dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi;

Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 19 ottobre 1991, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dei trasporti, del tesoro e dell'interno, relativo all'adozione del «Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dei trasporti, del tesoro e dell'interno in data 26 luglio 1993, n. 392, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1993 concernente modificazioni ed integrazioni al citato decreto 21 giugno 1991, n. 324;

Visto in particolare il comma 2 del sopra citato art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, il quale demanda al Ministro dell'ambiente la fissazione della data di effettiva operatività dell'Albo;

Considerato che sussistono i presupposti per dichiarare la operatività dell'Albo;

Decreta:

L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, è operativo dal 1° giugno 1994.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1994

Il Ministro: SPINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1994
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 14

94A3099

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 11 maggio 1994.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 17 febbraio 1994 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1994);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 12 maggio 1994 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 7,50 per cento al 7,00 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 12 maggio 1994 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 7,50 per cento al 7,00 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1994

Il Governatore: FAZIO

94A3180

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

DECRETO RETTORALE 5 aprile 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università per stranieri di Siena, approvato con decreto presidenziale 20 luglio 1991 e decreto presidenziale 12 febbraio 1992;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204;

Viste le deliberazioni dei competenti organi accademici;

Riconosciuta la particolare necessità ed urgenza di approvare le modifiche di statuto dai medesimi proposte;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 28 marzo 1994;

Decreta:

Al comma secondo dell'art. 29 dello statuto dell'Università per stranieri di Siena è aggiunta la seguente materia:

educazione degli adulti,

per cui il comma stesso nel suo complesso risulta integrato come segue:

«All'elenco delle discipline impartite nell'Università sono aggiunte le seguenti materie:

lingua italiana per stranieri;
sociolinguistica;
linguistica italiana;
linguistica applicata;
educazione degli adulti».

Siena, 5 aprile 1994

Il rettore: BARNI

94A3102

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 5ª seduta pubblica per lunedì 16 maggio 1994, alle ore diciassette, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente e consegna da parte del Governo del testo delle dichiarazioni programmatiche.

94A3182

MINISTERO DELL'INTERNO

128° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91 e n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93 e n. 84/94, i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. **8595** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 63 (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 549
Lunghezza dell'arma: MM 1007
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. **8596** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «BLASER» MOD. GB 860/88 BERGSTUTZEN
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM/8 x 68 S
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1025
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **8597** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4039-C-81 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA EXPRESS
Denominazione: «F.N. BROWNING» MOD. EXPRESS (ESTRATTORE AUTOMATICO)
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO SELETTIVO)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: RUBINO ANDREA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BROWNING SPORT ITALIA S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 8598 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «CONCARI» MOD. ROYAL (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 500 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 8599 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2408-C-79 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma.

Tipo. FUCILE
Denominazione: «HERBERT SCHEIRING JUN» MOD. GAMS
Calibro: MM. 6,5 × 65 R
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FESTI DI FESTI FAUSTO GIANNI & C S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 5**

N. 8600 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERETTA» MOD. 35
Calibro: MM. 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 8
Lunghezza delle canne: MM. 89
Lunghezza dell'arma: MM. 152,50
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 8601 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE
Denominazione: «REMO» MOD. HOCHWILDEBUCHSE
Calibro: MM. 5,6 × 61 R VOM HOFE SUPER EXPRESS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1034
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui fu prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 5**

N. **8602** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0357-C-92 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HAENEL» MOD. 100
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 400
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADINOLFI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **8603** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0357-C-92 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HAENEL» MOD. 120
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1185
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADINOLFI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **8604** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0357-C-92 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HAENEL» MOD. 600
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 430
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADINOLFI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **8605** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. BATTUE (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 490
Lunghezza dell'arma: MM. 995
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DI LICENZA VENDITA DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8606 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. BATTUE (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 490
Lunghezza dell'arma: MM. 1015
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DI LICENZA VENDITA DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8607 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. SAFARI (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 300 WEATHERBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1145
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DI LICENZA VENDITA DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8608 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. BATTUE (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 490
Lunghezza dell'arma: MM. 1015
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DI LICENZA VENDITA DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8609 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERNARDELLI» MOD. P 6
Calibro: MM. 7,65
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8610** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERNARDELLI» MOD. P 6
Calibro: MM 9 CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 90
Lunghezza dell'arma: MM 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: BERNARDELLI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C. I

N. **8611** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERNARDELLI» MOD. P 6
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 90
Lunghezza dell'arma: MM 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: BERNARDELLI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C. I

N. **8612** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERNARDELLI» MOD. P 8 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 7,65
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 90
Lunghezza dell'arma: MM 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: BERNARDELLI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C. I

N. **8613** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERNARDELLI» MOD. P 8 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 9 CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 90
Lunghezza dell'arma: MM 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: BERNARDELLI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C. I

N 8614 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 316-C-77 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «BERNARDELLI» MOD P 8 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 22 L R
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 10
Lunghezza delle canne MM 90
Lunghezza dell'arma. MM. 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore BERNARDELLI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma C 1

N. 8615 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559 C-50 914-C-78 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione «M A PI Z » MOD EXPRESS KONIG 94
Calibro 30 R BLASER
Numero delle canne DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell'arma MM 1050
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M A PI Z DI P ZANARDINI & C S N C »
Classe cui è stata assegnata l'arma C 5

N. 8616 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559 C-50 914-C-78 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE
Denominazione «M A PI Z » MOD PRINZ 94
Calibro: 22-250
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne MM. 580
Lunghezza dell'arma MM 1030
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M A PI Z DI P ZANARDINI & C S N C »
Classe cui è stata assegnata l'arma C 5

N. 8617 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559 C-50 914-C-78 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE
Denominazione «M A PI Z » MOD PRINZ 94
Calibro 30 R BLASER
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne MM 580
Lunghezza dell'arma MM 1030
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M A PI Z DI P ZANARDINI & C S.N.C »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N **8618** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 914-C-78 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «M A PI Z.» MOD. COMBINATO 94
Calibro: 12/30 R BLASER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne. MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M A.PI Z. DI P. ZANARDINI & C. S N C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8619** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma·

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. COMBINATO 94
Calibro: 20/30 R BLASER
Numero delle canne· DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8620** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «A M.T.» MOD. HARDBALLER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 8
Lunghezza delle canne· MM. 127
Lunghezza dell'arma MM 217
Funzionamento. SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U S.A.
Stato o Stati da cui è importata· U.S A.
Presentatore· IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Note. — L'arma può essere denominata anche «I.A 1 ».

N. **8621** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2578-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma·

Tipo PISTOLA
Denominazione: «LUGER» MOD. 1929-38
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 8
Lunghezza delle canne· MM 170
Lunghezza dell'arma MM. 307
Funzionamento· SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta. SVIZZERA DALLA WAFFENFABRIK BERN
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore· IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8622** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. OLYMPIA FUNFKAMPF PISTOLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 240
Lunghezza dell'arma: MM. 322
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8623** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. PP
Calibro: MM. 6,35 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 98
Lunghezza dell'arma: MM. 170
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8624** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. 1
Calibro: MM. 6,35 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 52
Lunghezza dell'arma: MM. 114
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8625** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. 2
Calibro: MM. 6,35 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 54
Lunghezza dell'arma: MM. 109
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8626** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578-C-79 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «WALTHER» MOD 3
Calibro MM 7,65 BROWNING
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 6
Lunghezza delle canne. MM. 67
Lunghezza dell'arma: MM. 127
Funzionamento SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta· GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S R L »
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 1**

N. **8627** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2578-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «WALTHER» MOD 4
Calibro MM 7,35 BROWNING
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 8
Lunghezza delle canne MM. 85
Lunghezza dell'arma MM 152
Funzionamento SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta. GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata· SVIZZERA
Presentatore· IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R.L»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 1**

N. **8628** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2578-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione· «WALTHER» MOD. 7
Calibro· MM. 6.35 BROWNING
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 8
Lunghezza delle canne MM 77
Lunghezza dell'arma MM. 133
Funzionamento SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta· GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata SVIZZERA
Presentatore· IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S R L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 1**

N. **8629** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578-C-79 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo. PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. 8
Calibro: MM. 6,35 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 8
Lunghezza delle canne: MM. 72
Lunghezza dell'arma MM. 130
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S R L »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8630** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. EXPRESS
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8631** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. EXPRESS (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8632** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. EXPRESS
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8633** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. EXPRESS (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 8634 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654/C-79 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. EXPRESS
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 8635 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. EXPRESS (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. C 5

N. 8636 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. EXPRESS
Calibro: 30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne. MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 8637 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. EXPRESS (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro. 30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N **8638** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo. FUCILE EXPRESS
Denominazione «ZOLI ANTONIO S P A» MOD EXPRESS
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell'arma· MM 1030
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S P A»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 5**

N. **8639** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S P A» MOD EXPRESS (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro. 308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· -
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell'arma. MM 1030
Funzionamento. A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta. ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S P A»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 5**

N. **8640** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione «ZOLI ANTONIO S P A» MOD EXPRESS
Calibro MM 5,6 × 50 R MAGNUM/9,3 × 74 R
Numero delle canne. DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne· MM. 600
Lunghezza dell'arma· MM 1030
Funzionamento· A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui è importata· —
Presentatore ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S P A»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 5**

N. **8641** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma.

Tipo FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione «ZOLI ANTONIO S P A.» MOD. EXPRESS (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro· MM 5,6 × 50 R MAGNUM/9,3 × 74 R
Numero delle canne· DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell'arma MM 1030
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: --
Presentatore ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A»
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 5**

N. 8642 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2654-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione. «ZOLI ANTONIO S P A » MOD EXPRESS
Calibro 222 REMINGTON/30-06
Numero delle canne DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore –
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma MM 1030
Funzionamento. A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui e importata: —
Presentatore ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S P.A »
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 5**

N. 8643 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2654-C-79 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione «ZOLI ANTONIO S P.A » MOD. EXPRESS (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 222 REMINGTON/30-06
Numero delle canne. DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: –
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma MM 1030
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 8644 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione. «ADLER» MOD. M 1 (MIRA REGOLABILE)
Calibro 30 SHORT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 10
Lunghezza delle canne: MM 450
Lunghezza dell'arma MM. 903
Funzionamento. A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta. ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 6**

Nota — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire anche sigle o marchi originali dei seguenti arsenali o fabbriche: Winchester, H. & R , Inland Manufacturing div of General Motors, Underwood Elliot Fischer, National Postal Meter, Rock-Ola, Manufacturing Corp, Quality Hardware, Standard Products; Saginaw; IBM.

N. 8645 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2991-C-80 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. K 98 (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 300 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui e importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S R L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota -- Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire anche sigle o marchi degli arsenali militari tedeschi, cecoslovacchi, polacchi, belgi, jugoslavi, spagnoli.

N **8646** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2991-C-80 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione «ADLER» MOD R (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro MM 6 PPC-USA
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· 10
Lunghezza delle canne· MM 520
Lunghezza dell'arma MM 1030
Funzionamento. A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S R L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 6**

Nota. Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire anche i marchi degli arsenali egiziani.

N **8647** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2991-C-80 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo. CARABINA
Denominazione· «ADLER» MOD 52 (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro MM. 6 PPC-USA
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· 10
Lunghezza delle canne MM 530
Lunghezza dell'arma MM 1000
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta. ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S R L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 6**

Nota. — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire anche i marchi degli arsenali cecoslovacchi.

N **8648** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2991-C-80 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE
Denominazione «ADLER» MOD 49 (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro. MM. 7-08 REMINGTON
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 10
Lunghezza delle canne MM. 590
Lunghezza dell'arma. MM 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui e importata: —
Presentatore PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S R.L»
Classe cui e stata assegnata l'arma· **C 6**

Nota – Sull'arma oltre il marchio di fabbrica «Adler» potrà apparire anche la sigla Fabrique national arms de guerre.

N **8649** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2991-C-80 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE
Denominazione «ADLER» MOD HAKIM (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro. 300 SAVAGE
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 10
Lunghezza delle canne· MM. 620 CON SPEGNIFIAMMA MM 670
Lunghezza dell'arma: MM 1210 CON SPEGNIFIAMMA MM 1260
Funzionamento. A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 6**

Nota Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire anche i marchi degli arsenali egiziani

N. **8650** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2991-C-80 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. 88/2 (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: MM. 6 PPC-USA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire anche i seguenti marchi o sigle: SKS-Norinco, Arsenali rumeni e bulgari.

N. **8651** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2991-C-80 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. 36 (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: MM. 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potrà apparire anche la sigla MAS 1936.

N. **8652** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 509-C-78 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «LUIGI FRANCHI» MOD. LF 2094 E
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8653** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 509-C-78 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «LUIGI FRANCHI» MOD. LF 2094 E
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N **8654** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 509-C-78 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione. «LUIGI FRANCHI» MOD. LF 2094 E
Calibro: MM. 7 × 57 R
Numero delle canne· DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· –
Lunghezza delle canne. MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento. A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui è importata· —
Presentatore: BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8655** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 509-C-78 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione. «LUIGI FRANCHI» MOD LF 2094 E
Calibro: MM 7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento. A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore. BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 5**

N. **8656** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 509-C-78 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione. «LUIGI FRANCHI» MOD LF 2094 E
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: –
Lunghezza delle canne· MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata· —
Presentatore: BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8657** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 509-C-78 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo· FUCILE EXPRESS
Denominazione «LUIGI FRANCHI» MOD LF 2094 E
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne· MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: –
Presentatore BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 5**

N. **8658** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509-C-78 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «LUIGI FRANCHI» MOD. LF 2094 E
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8659** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509-C-78 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «LUIGI FRANCHI» MOD. LF 2094 E
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8660** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509-C-78 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «LUIGI FRANCHI» MOD. LF 2094 E
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8661** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509-C-78 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «LUIGI FRANCHI» MOD. LF 2094 E
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8662** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509-C-78 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione «LUIGI FRANCHI» MOD. LF 2094 E
Calibro: 30-06
Numero delle canne DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM 990
Funzionamento. A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8663** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 509-C-78 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «LUIGI FRANCHI» MOD. LF 2094 E
Calibro. 30-06
Numero delle canne DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8664** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 509-C-78 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo FUCILE COMBINATO
Denominazione. «LUIGI FRANCHI» MOD. LF 2094 C
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 8**

N. **8665** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 509-C-78 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. FUCILE COMBINATO
Denominazione: «LUIGI FRANCHI» MOD. LF 2094 C .
Calibro: 12/6,5 × 55
Numero delle canne DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8666** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509-C-78 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «LUIGI FRANCHI» MOD. LL 2094 C
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8667** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509-C-78 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «LUIGI FRANCHI» MOD. LL 2094 C
Calibro: 12/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8668** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509-C-78 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «LUIGI FRANCHI» MOD. LL 2094 C
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8669** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509-C-78 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «LUIGI FRANCHI» MOD. LL 2094 C
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUGINI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N **8670** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «V. BERNARDELLI» MOD. TARGET VB (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 138
Lunghezza dell'arma: MM. 242
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: - -
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo

---

N **8671** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562-C-81 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. PC 45 S (FINITURA INOX) (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 134
Lunghezza dell'arma: MM. 265
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PARDINI ARMI COMMERCIALE S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota: Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la pistola semiautomatica singola azione «Pardini» mod. PC 45 TS (mire regolabili) cal. 45 HP (canna MM. 134). Entrambe le armi sono state qualificate armi da tiro per uso sportivo

---

N **8672** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562-C-81 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. PC 9 S (FINITURA INOX) (MIRE REGOLABILI)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 134
Lunghezza dell'arma: MM. 265
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PARDINI ARMI COMMERCIALE S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota: Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la pistola semiautomatica singola azione «Pardini» mod. PC 9 TS (mire regolabili) cal. MM. 9 × 21 I.M.I. (canna MM. 134). Entrambe le armi sono state qualificate armi da tiro per uso sportivo

---

N **8673** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562-C-81 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. PC 40 S (FINITURA INOX) (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 134
Lunghezza dell'arma: MM. 265

Funzionamento SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PARDINI ARMI COMMERCIALE S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 1

Nota Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la pistola semiautomatica singola azione «Pardini» mod. PC 40 TS (mire regolabili) cal. 40 SMITH & WESSON (canna MM. 134). Entrambe le armi sono state qualificate armi da tiro per uso sportivo.

N 8674 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 3411-C-80 in data 15 aprile 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione «SAKO» MOD TARGET
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 6
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma. MM. 1075
Funzionamento. A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata· FINLANDIA
Presentatore PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N C»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8675 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3411-C-80 in data 15 aprile 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TARGET
Calibro. 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne· MM 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata· FINLANDIA
Presentatore PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G PARINI & C S N C»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 6

NOTE

Al n. 3045 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «SAKO» Mod Sako 22-32 (multicalibro) cal. 22 Short - 22 L.R. - 32 S. & W. Long (canna MM 150)

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 1° marzo 1994, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 8992 del 23 ottobre 1993, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

RETTIFICHE

Al n. 5806 del Catalogo dove è scritto· Denominazione· «ARMI DALLERA CUSTOM (A D.C)» MOD. MASTER, leggasi· Denominazione «ARMI DALLERA CUSTOM (A D.C.) MOD. MASTER (TACCA DI MIRA REGOLABILE).

Al n. 5807 del Catalogo dove è scritto· Denominazione· «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D C.)» MOD. GRAND MASTER, leggasi: Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D C.) MOD. GRAND MASTER (TACCA DI MIRA REGOLABILE).

Al n. 5808 del Catalogo dove è scritto: Denominazione; «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)» MOD. MASTER, leggasi: Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C) MOD. MASTER (TACCA DI MIRA REGOLABILE).

Al n 5809 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A D C)» MOD. GRAND MASTER, leggasi Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.) MOD. GRAND MASTER (TACCA DI MIRA REGOLABILE).

94A3020

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di S Cipriano di Aversa (Caserta) con deliberazione n 56 del 27 novembre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott Giuseppe Trunfo, del dott Raimondo Acampora e del dott. Renato Ferraresi per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

La prefettura di Caserta, con nota n 661/13 10/GAB del 23 febbraio 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott Renato Ferraresi ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott Antonio Santagata.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 aprile 1994 è stato nominato membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di S Cipriano di Aversa (Caserta) il dott Antonio Santagata, in sostituzione del dott Renato Ferraresi.

Il commissario straordinario di Benevento con deliberazione n 37 del 15 settembre 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1994 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Rosalino De Gruttola, del rag Ugo Andreotti e del dott. Sabato Sessa per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

La prefettura di Benevento, con nota n 981 del 22 marzo 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta rag. Ugo Andreotti ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Michele Esposito.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 aprile 1994 è stato nominato membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Benevento il dott. Michele Esposito, in sostituzione del rag. Ugo Andreotti.

Il consiglio comunale di Maschito (Potenza) con deliberazione n. 5 dell'11 gennaio 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 aprile 1994 la dott ssa Anna Rosa Barbuzzi è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

94A3104

Trasferimento della sede della pia unione denominata «Circolo missionario laicale»

Con decreto ministeriale 19 aprile 1994, è stata trasferita la sede della pia unione denominata «Circolo missionario laicale» da Concesio (Brescia) a Brescia. È stato altresì approvato lo statuto in data 2 marzo 1994, composto di diciotto articoli

94A3105

Conferimento della personalità giuridica al «Collegio coreano», in Roma, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto al «Collegio coreano», con sede in Roma L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla Casa generalizia della Congregazione delle Suore Missionarie del Preziosissimo Sangue di Mariannhill, con atto pubblico 19 giugno 1992, n. 93907 di repertorio, per notaio Alessandro Marini consistente in un immobile sito in Roma, via dégli Aldobrandeschi, descritto nella perizia giurata 8 giugno 1992 dell'architetto Carlo Giardino e valutato L 515 000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

94A3106

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è stato nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso il prof. Franco Montacchini.

94A3110

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo

Con decreto ministeriale 13 aprile 1994 è stato nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo il dott. Michele Cifarelli.

94A3111

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione della quota dell'indennità di trasferta, spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto, esente da contribuzione previdenziale ed assistenziale, per gli anni 1992-94.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1994, assunto di concerto con il Ministro del tesoro, la misura della quota dell'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da impresa di autotrasporto — anche se corrisposta con carattere di continuità — esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza ai sensi dell'art 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il periodo 1° gennaio 1992-31 dicembre 1994, è fissata in lire sessantamila giornaliere elevate a lire centomila per le trasferte all'estero.

94A3109

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 maggio 1994

Dollaro USA	1607,58
ECU	1845,50
Marco tedesco	956,61
Franco francese	279,09
Lira sterlina	2389,19
Fiorino olandese	852,19
Franco belga	46,475
Peseta spagnola	11,613
Corona danese	244,48
Lira irlandese	2335,33
Dracma greca	6,486
Escudo portoghese	9,263
Dollaro canadese	1167,45
Yen giapponese	15,391
Franco svizzero	1120,26
Scellino austriaco	136,03
Corona norvegese	220,62
Corona danese	206,28
Marco finlandese	294,48
Dollaro australiano	1159,87

94A3181

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e liquidazione coatta amministrativa della Cassa rurale ed artigiana dell'Icona in Tursi, società cooperativa a responsabilità limitata, in Tursi.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 14 aprile 1994, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Cassa rurale ed artigiana dell'Icona in Tursi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Tursi (Matera), e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

94A3107

Revoca dell'abilitazione alla Desio e Brianza Factoring S.p.a., in Monza, ad effettuare le operazioni di trasferimento ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale n. 9/197 ab/*bis* del 14 aprile 1994 è stata revocata l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197, concessa in data 7 aprile 1993 alla Desio e Brianza Factoring S.p.a., corrente in Monza ed esercente l'attività di factoring.

94A3108

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto 30 novembre 1993 concernente: «Piano di allocazione definitiva delle risorse previste dal contratto di programma stipulato tra il Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.a.». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 29 marzo 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, nell'allegato 2, sotto la voce «Risultati da conseguire», riportata a pag. 26 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Margine operativo *loro* (1) (2)», si legga: «Margine operativo *lordo* (1) (2)»; nel medesimo allegato 2, sotto la voce «Valori», dove è scritto: «1.133 mld.», si legga: «(1.133 mld.)», in quanto devono intendersi apposte le parentesi.

94A3112

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 21 dicembre 1993 concernente: «Interventi per la ripresa economica ed occupazionale dei bacini minerari». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1994).

Nella tabella delle attività elencate dalla deliberazione citata in epigrafe, al quarto rigo della voce «Localizzazione», riportato alla pag. 53 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Carbona* (Cagliari)», si legga: «*Carbonia* (Cagliari)».

94A3113

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villacrmosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 9 0 9 4 *

L. 1.300